

BGer 1C_643/2017 vom 30. November 2017

Bundesgericht, 2017-11-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_643_2017

FR: TF 1C_643/2017 du 30 novembre 2017

IT: TF 1C_643/2017 del 30 novembre 2017

Erwägungen

E. 1.1

Secondo l' art. 84 LTF , contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se tra l'altro concerne, come in concreto, un'extradizione (DTF 136 IV 20 consid. 1.1 e 1.2) e inoltre se si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3). Conformemente all' art. 42 cpv. 2 LTF , spetta al ricorrente dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1).

E. 1.2

Quest'ultima norma persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva anche in materia estradizionale, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2).

E. 2

Il ricorrente, limitandosi a rilevare che non è d'accordo di rientrare nel suo Paese e che l'extradizione e la carcerazione successiva renderebbero difficoltose le relazioni con sua moglie e la di lei figlia residenti in Francia, adduce che sarebbe leso il rispetto della vita privata e familiare garantito dall' art. 8 CEDU . Egli tuttavia neppure tenta di dimostrare che nella fattispecie si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 cpv. 2 AIMP . Per di più, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286), egli non si confronta del tutto con i motivi posti a fondamento della decisione impugnata, per i quali, fondandosi rettamente sulla costante giurisprudenza, nel caso concreto non vi è alcuna violazione dell' art. 8 CEDU .

E. 3

Il ricorso è pertanto inammissibile. Considerata la situazione finanziaria del ricorrente si può eccezionalmente rinunciare a prelevare le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.